

**CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE**  
**Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	- Primo Presidente -
Dott. PREDEN	Roberto	- Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO	Michele	- Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO	Mario	- Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO	Lucio	- Consigliere -
Dott. SALME'	Giuseppe	- Consigliere -
Dott. SEGRETO	Antonio	- Consigliere -
Dott. NAPPI	Aniello	- Consigliere -
Dott. TIRELLI	Francesco	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

spa Equitalia Polis, elettivamente domiciliata in Roma, via Camozzi 1, presso lo studio dell'avv. GIUFFRE' ADRIANO, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Tornelli 46, presso lo studio Alfonso Prota, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MALAFRONTI ANTONIO;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia in data 25/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l'avv. Giuffrè;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele.

La Corte:

**FATTO E DIRITTO**

rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spa Equitalia Polis), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 Euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perchè il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 Euro previsti come limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e succ. mod.;

che la spa Equitalia Polis ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. e) bis, (nel testo in vigore dal 12/8/2006

per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000, 00 Euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perchè nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potè - vano essere impugate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C. Cass. 2008/14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perchè riguardava la legittimità o meno di un' ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77;

che nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo grado del D.M.;

che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione "totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;

che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice a quo;

che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 Euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA DEL 12 APRILE  
2012, N. 5771**

La Corte,

rilevato che con ricorso del 2/10/2006 la srl ..... ha impugnato l'iscrizione ipotecaria effettuata su due terreni di sua proprietà in conseguenza del mancato pagamento di una cartella esattoriale per complessivi euro 2.028,66, dovuti a titolo di contributi per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica ..... negli anni 2000/2003; che costituitasi la E. Tr. Equitalia, il giudice adito ha pronunciato l'annullamento dell'iscrizione per violazione dell'art. 76 del DPR n. 602/1973, secondo il quale il concessionario non poteva procedere alla espropriazione immobiliare se l'importo del credito non superava gli ottomila euro; che la E. Tr. Equitalia si è gravata alla Commissione Regionale che ha, però, rigettato l'appello perché "nessun precetto legislativo e(ra) stato adempiuto dal concessionario sia in ordine al valore indicato dall'art. 76 sia in relazione agli artt. 50 e 77", il primo dei quali stabiliva che in caso di mancato inizio dell'espropriazione entro un anno dalla consegna della cartella di pagamento, il concessionario doveva procedere alla previa notificazione di un'intimazione ad adempiere; che la E. Tr. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs n. 546/1992, nonché degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, perché avrebbe dovuto "limitarsi alle vicende del rapporto tributario ed alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli (ad essa) sottesi ... e ciò in quanto la fase di esecuzione forzata (ipotetica ed eventuale) e le correlative opposizioni ed anche le domande di riduzione o restrizione dell'ipoteca rientra(va)no nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria";

che con il secondo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la violazione degli artt. 50, 76 e 77 del DPR n. 602/1973, in quanto la Commissione Regionale non aveva considerato che decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla consegna della cartella esattoriale, il concessionario non aveva bisogno di notificare nessuna intimazione per procedere all'iscrizione ipotecaria, che non costituiva un atto della espropriazione, ma una semplice "forma di cautela, con garanzia reale del credito erariale, cui risultava per ciò solo inapplicabile sia il limite di valore contenuto nell'art. 76 che l'obbligo preliminare previsto dall'art. 50;

che la srl ..... non ha svolto attività difensiva;

che il primo motivo è inammissibile, in quanto pronunciando l'annullamento della ipoteca, la Commissione Provinciale ha implicitamente riconosciuto di avere giurisdizione al riguardo;

che non avendo proposto appello sul punto ed essendosi perciò formato il giudicato interno su di esso, la spa E. Tr. Equitalia non può pretendere di rimetterlo nuovamente in discussione;

che a proposito del secondo motivo giova ricordare che il sistema delineato dagli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/1973 è stato da taluni inteso nel senso che assolvendo anche ad un'autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, l'ipoteca poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata;

che a fronte di tale (pur plausibile) interpretazione, vi sono stati altri che hanno attribuito al combinato disposto delle predette norme il significato d'impedire l'iscrizione dell'ipoteca per importi inferiori agli ottomila euro che, com'è noto, rappresentavano per l'agente della riscossione la soglia minima della espropriazione immobiliare;

che chiamate a pronunciarsi sul punto, queste Sezioni Unite hanno privilegiato la seconda lettura, riconoscendo, nel solco della precedente giurisprudenza, che al pari del fermo di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973 (su cui v. C. cass. n. 2053 del 2006), anche l'ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto costituiva un atto preordinato all'espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal precedente art. 76 (C. cass. 22/2/2010, n. 4077);

che la ricorrente ha chiesto di rimediare il problema, aggiungendo agli argomenti già dibattuti ulteriori considerazioni basate non soltanto sulla portata attribuita alle predette norme dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs n. 46/1999, dal rappresentante del Governo in risposta ad un'interrogazione parlamentare e dall'Agenzia delle Entrate in due circolari, ma anche, e soprattutto, sul tenore letterale del comma 2 ter dell'art. 3 del DL 25/3/2010, n. 40, convertito dalla legge n. 73/2010, che aveva vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di ottomila euro, ma soltanto "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", confermando così che per il periodo pregresso non esisteva nessun limite di valore per l'iscrizione;

che neppure tali considerazioni appaiono decisive, perché quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo non è l'intenzione del Legislatore (C. cass. n. 2454 del 1983) o la lettura fattane da ministeri od altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (C. cass. n. 3550 del 1988) quale risultante dal suo dato letterale, che nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che per valere come smentita della predetta interpretazione, il comma 2 ter dell'art. 3 del DL n. 40/2010 avrebbe dovuto stabilire il contrario e, cioè, che a partire dal momento della emanazione della legge di conversione non sarebbe più stato possibile iscrivere ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare;

che il DL succitato non ha, però, detto nulla di simile, in quanto non ha fatto cenno al predetto collegamento, ma si è limitato a fissare in modo autonomo il presupposto per le future iscrizioni dell'ipoteca, indicandolo in un importo che seppure coincidente con quello minimo all'epoca previsto per l'espropriazione, non può essere per ciò solo apprezzato come indiretta dimostrazione della inesistenza di limiti per il passato;

che in applicazione del principio stabilito da C. cass. n. 4077 del 2010, che il Collegio condivide e ribadisce, deve quindi affermarsi che bene ha fatto il giudice a quo a confermare l'annullamento dell'ipoteca perché iscritta per un credito di appena 2.028,66 euro;

che trattandosi di statuizione da sola sufficiente a giustificare la decisione impugnata, non occorre passare all'esame della doglianza concernente l'inapplicabilità dell'art. 50, che anche ove fondata non potrebbe giammai condurre alla cassazione della pronuncia in esame;

che non occorre nemmeno provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl .....

**PQM**

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.